

**Direzione Contrattazione 1**  
**UO Settori conoscenza**

Alla **Dirigente scolastica**  
Istituto di Istruzione Superiore  
“Filippo Brunelleschi”  
Via Guicciardini, s.n.c.  
95024 Acireale (CT)

PEC: [ctis008004@pec.istruzione.it](mailto:ctis008004@pec.istruzione.it)

*Risposta a nota prot. n. 0011232 del 23/11/2020 (Prot. ARAN E. n 0007045/2020)*

*Risposta a nota prot. n. 0011480 del 27/11/2020 (Prot. ARAN E. n 0007153/2020)*

**Oggetto:** richiesta parere sulle competenze del comitato di valutazione e sui criteri stabiliti nel contratto integrativo d'istituto.

Ad integrazione della nota ARAN n. 7235 dell'1 dicembre 2020, con la quale sono state fornite alcune delucidazioni in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL del 19 aprile 2018, si rappresenta quanto segue.

L'attività di assistenza dell'Aran è limitata all'interpretazione delle clausole contenute nei contratti collettivi nazionali.

Sotto tale profilo, l'art. 40 del CCNL del 19 aprile 2018 ha istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, nel quale sono confluite, tra le altre:

*“a) le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma restando la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'articolo 22, comma 4, lettera e), punto c4) del presente CCNL”.*

La norma in esame, come si evince chiaramente dal testo sopra riportato, non interviene sulla finalizzazione delle citate risorse, limitandosi a richiamare le scelte operate dal legislatore in tal senso.

Conseguentemente, la modifica operata dalla legge n. 160/2019 - che ha fatto venir meno l'univoca finalizzazione dei compensi per la valorizzazione al personale docente, così come individuati dalla legge n. 107/2015, ed ha sancito che *“le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1, comma 126 della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”* (art. 1, comma 249) - ha effetto anche sulla previsione contrattuale sopra richiamata, atteso che non sussiste più alcun obbligo di destinazione delle risorse in parola, il cui utilizzo viene definito dalla contrattazione integrativa a livello nazionale e, successivamente, sulla base delle previsioni nazionali, a livello di istituzione scolastica.

Il venir meno della finalizzazione imposta dal legislatore non significa, di per sé, che le parti della contrattazione integrativa non possano riconoscere autonomamente, in tutto o in parte, risorse per valorizzare e premiare l'attività dei docenti.

Tuttavia, tale finalizzazione deve essere definita nel contratto integrativo. Sotto tale profilo, tenuto conto degli ulteriori elementi di valutazione venuti a conoscenza dell'Agenzia (Ipotesi di CCNI sottoscritta il 31 agosto 2020) deve considerarsi che il contratto integrativo dovrà risultare coerente con quanto previsto nel contratto integrativo nazionale definito in sede Ministero dell'Istruzione. A tale proposito, maggiori informazioni possono essere richieste al citato Dicastero.

**Il Direttore**  
Maria Vittoria Marongiu